



CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITA' FUNEBRE PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CONCORDATI

Articolo 1. Finalità del servizio

L'amministrazione comunale di Lodi intende offrire uno strumento di contenimento dei prezzi a tutela delle categorie economicamente più deboli attraverso la fruizione di servizi funebri a tariffa agevolata, ai sensi dell'art. 13, 10° comma del Regolamento di Polizia Mortuaria, rinnovando le condizioni di adesione alla convenzione redatta con delibera di C.C. del 26 giugno 2000.

Articolo 2 Oggetto del servizio

La convenzione ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto funebre, comprensivo della fornitura del cofano, del servizio di vestizione ed incassamento, allestimento addobbo funebre e manifesti.

La convenzione comprende l'uso dei veicoli, del personale e dei servizi accessori.

Sono escluse le tariffe comunali dovute per la sepoltura richiesta, la concessione di manufatti cimiteriali e le tariffe connesse.

Articolo 3 Imprese abilitate

Possono aderire alla presente convenzione tutte le imprese funebri che siano in possesso dei requisiti e dell'autorizzazione prevista dalla normativa di legge in materia di onoranze funebri con valenza nell'ambito del territorio regionale.

Articolo 4 Destinatari del servizio

I servizi di cui alla presente convenzione devono essere richiesti direttamente dai cittadini alle imprese aderenti.

Le imprese sono tenute ad applicare i termini della convenzione per le sepolture di residenti o deceduti nel comune nel caso in cui abbiano per destinazione i Cimiteri Cittadini. Possono liberamente accettare servizi diversi alle stesse condizioni applicando le maggiorazioni chilometriche previste.

Articolo 5 Organico del personale

Le imprese funebri devono mettere a disposizione il personale necessario, di regola non meno di quattro autisti-necrofori, per il regolare svolgimento del servizio nel rispetto della normativa della sicurezza come da D. L. n.626/1994 e successive modifiche.

Il personale deve essere in possesso dei requisiti formativi previsti con provvedimento regionale. Inoltre, i necrofori/autisti devono risultare fisicamente idonei e devono

indossare una divisa distintiva del servizio svolto e mantenere un comportamento decoroso e consono alla circostanza.

L'elenco del personale dovrà essere presentato all'Amministrazione Comunale all'atto della stipulazione della convenzione.

Articolo 6 Mezzi funebri

L'impresa dovrà, altresì, avere in disponibilità continuativa almeno un'autofunebre riconosciuta conforme ai requisiti sanitari previsti dall'Asl competente. Tali mezzi devono essere mantenuti in piena efficienza funzionale, in decoroso stato ed in perfetta pulizia.

Sulle autofunebri è vietata l'apposizione di ogni iscrizione, salvo il marchio dell'impresa e la seguente dicitura facoltativa: "servizi a tariffe convenzionate con il Comune di Lodi"

Articolo 7 Cofani e accessori funebri

Le imprese convenzionate dovranno approntare, a loro cura e spese, appositi cataloghi illustranti con fotografie i vari tipi di cofani forniti e relativi accessori previsti dal tariffario allegato alla presente convenzione.

Tale catalogo potrà essere liberamente visionabile dall'interessato presso le sedi delle imprese ovvero presso il domicilio del dolente.

Una copia dello stesso dovrà essere depositata presso l'ufficio Servizi e Concessioni Cimiteriali all'atto della stipula della convenzione.

Articolo 8 Prestazioni fornite e prezzi praticati all'utenza

(l'articolo è stato modificato - come previsto dall'art. 14 - a seguito dell'approvazione della deliberazione di G.C. n. 34 del 26/03/2012)

Le imprese aderenti alla presente convenzione, dietro specifica richiesta del committente, sono tenute a proporre il servizio a prezzo convenzionato da svolgere applicando un tetto massimo di prezzo distinto per tipologia di sepoltura:

Funerale con INUMAZIONE cofano liscio essenza abete/larice	€ 1.380,00
Funerale con CREMAZIONE cofano liscio essenza abete	€ 1.480,00
Funerale con TUMULAZIONE cofano intagliato essenza larice	€ 1.690,00

Tali prezzi sono comprensivi di

- fornitura di idoneo cofano funebre verniciato spessore 2,5 cm. completo di imbottitura, maniglie, piedini e piastrina identificativa - eventuale involucro barriera e cassa di zinco
- disbrigo pratiche amministrative in Lodi
- vestizione
- incassamento con chiusura ed apposizione sigillo
- carro funebre per trasporti in Lodi
- addobbi funebri casa/chiesa/struttura sanitaria (drappo con segnale a lutto e avviso, catafalco, tavolino con album firme)
- manifesti funebri in Lodi

Sono esclusi dal costo indicato i canoni di servizi cimiteriali e diritti di affissione.

Le imprese sottoscrittenti si impegnano, inoltre, ad effettuare le seguenti prestazioni aggiuntive o servizi di seconda sepoltura alle sottoelencate tariffe:

Trasporto con relativo disbrigo pratiche per provenienza dagli Ospedali del circondario (Casalpusterlengo, Codogno, Melegnano, Sant'Angelo Lodigiano)	€ 320,00
Trasporto salma fino a 50 Km	€ 140,00
Trasporto salma da 50 a 100 Km	€ 215,00
Trasporto salma da oltre 100 Km esclusi pedaggi	€ 1,60 al Km
Trasporto funebre tra Cimiteri cittadini	€ 100,00
Trasporto per cremazione a Pavia e Cremona in caso di sospensione del funzionamento del forno crematorio di Lodi	€ 200,00

Le imprese funebri possono concordare liberamente con gli interessati forniture e servizi aggiuntivi non previsti nel presente tariffario.

Articolo 9 Obblighi e responsabilità delle imprese

L'impresa di onoranze funebri firmataria si impegna al rispetto delle condizioni di adesione alla Convenzione Comunale ed, in particolare:

- Ad esporre al pubblico ed applicare, dietro richiesta dell'utente, il tariffario convenzionato in materia di servizi e forniture funebri;
- A rendere evidente presso i propri uffici la propria adesione alle tariffe convenzionate mediante apposita vetrofanfa concordata con il Comune
- si impegna a presentare eventuali variazioni da apportate al catalogo relativo ai cofani e accessori forniti al fine della preventiva autorizzazione dell'ufficio preposto;
- a garantire la giacenza presso i propri magazzini delle tipologie di cofano previste dalla presente convenzione
- si impegna ad inviare entro il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno l'elenco dei richiedenti il servizio convenzionato o, in alternativa, copia delle deleghe di incarico, con le specifiche dei servizi richiesti.

Le imprese incaricate del servizio funebre sono direttamente responsabili nei confronti di terzi, nonché, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, dei danni causati a persone e cose e delle conseguenze di erronei adempimenti durante l'espletamento del servizio.

Articolo 10 Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi assunti con l'adesione alla presente convenzione, le imprese versano apposita cauzione, mediante contanti o fideiussione bancaria o assicurativa, dell'importo di € 500,00 presso la Tesoreria Comunale.

In caso di inadempimento, l'Amministrazione Comunale, con la sola formalità della preventiva contestazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.11, ha facoltà di incamerare in tutto o in parte la cauzione, in tal caso resta a carico dell'impresa convenzionata l'obbligo dell'immediato reintegro.

Articolo 11 Commissione di controllo

E' istituita una Commissione di controllo, composta dal Dirigente Servizi al cittadino in qualità di presidente, dal funzionario del settore e dall'istruttore direttivo del servizio in qualità di membri effettivi, nonché dagli istruttori amministrativi del servizio in qualità di membri supplenti.

Tale Commissione esamina le controversie e accerta le infrazioni di cui all'articolo 13 ed invia all'impresa interessata copia del verbale di contestazione con invito a produrre eventuali giustificazioni entro 5 giorni.

La penale è inflitta e determinata nell'importo, nei limiti definiti del deposito cauzionale, con lettera del Dirigente, previa comunicazione scritta delle contestazioni con invito a produrre eventuali giustificazioni entro 5 giorni.

Articolo 12 Infrazioni

Le infrazioni, sottoposte all'esame della Commissione di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

- a) esecuzione del servizio con caratteristiche non rispondenti a quanto previsto dalla presente convenzione (mezzi non idonei o non decorosi, abbigliamento o comportamento del personale non consono etc...)
- b) esecuzione del servizio con mezzi riproducenti scritte pubblicitarie diverse dal marchio dell'impresa autorizzata
- c) fornitura di cofani e prestazioni accessorie non conformi a quanto previsto dalla presente convenzione e a quanto dichiarato dall'impresa agli uffici comunali
- d) difformità tra gli importi previsti dalla presente convenzione e importi richiesti al dolente
- e) mancata presentazione agli uffici comunali del prospetto illustrativo aggiornato dei cofani offerti in convenzione
- f) ingiustificato rifiuto all'esecuzione del servizio in convenzione

Articolo 13 Esclusione dalla convenzione

Potrà essere esclusa con provvedimento notificato dalla Commissione di cui all'art.11 l'impresa che è incorsa in più di una delle infrazioni di cui all'articolo precedente. Sarà esclusa, altresì, la ditta che risulti recidiva nelle infrazioni.

Articolo 14 Durata della Convenzione e aggiornamenti tariffari

La presente convenzione decorre dal momento della stipula ed ha validità per quattro anni. Su accordo delle parti, alla fine di ogni biennio a partire da tale data, la Commissione di cui all'art. 11 potrà procedere ad eventuale adeguamento dei corrispettivi sulla base dell'indice nazionale ISTAT che avranno decorrenza dall'esecutività del relativo provvedimento deliberativo.

Potranno essere sperimentate altre tipologie di servizi e cofani, con particolare attenzione ai cofani a minor impatto ecologico di nuova generazione, parametrandole alla prima fascia di prezzo.